

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(Art. 474 C. P. P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Uersvignano del Friuli
dott. Arrigo De Pauli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO:

- 1) SANTAMARIA Luigi, nato a Napoli il 20.11.1912, res. a Milano via Corso Porta Nuova, dom. to a Udine presso l'avv. Gardi, Via Palladio 8; libero - presente
- 2) BRUNETTI Alessandro, nt. il 26.5.1911 a Bologna e res. a Torviscosa fraz. Malisana, dom. to presso l'avv. Gardi in Udine via Palladio 8; - deceduto
- 3) FONDA Fabio, nt. Buje il 7.21.1916, res. a Torviscosa Viale Villa 29; Libero - presente
- 4) NARDI Franco, nt. il 4.3.930 a Prato e res. a Torviscosa Viale Villa 32; Libero - presente

IMPUTATI

tutti:

a) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 del C.P. nonché 6 e 33 del R.D. 8/10/1931 n. 1064 - T.U. delle Leggi sulla Pesca per avere, in concorso fra di loro e con pluralità di azioni esecutive del medesimo disegno, nelle rispettive qualità di Presidente, Procuratore-Direttore Generale, Direttore Centrale dello Stabilimento di Torviscosa e Direttore dello Stabilimento Cellulosa della Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa SpA corrente in Milano ed avente Stabilimento in Torviscosa, immesso nelle acque del Canale Banduzzi e quindi nel fiume Ausa, sostanze di scarico atte ad intorpidire, stordire o uc-

Sent. N. 121/74

N. 57/73 Reg. Gen.

N. _____
Reg. esecuz.

Art. N. _____
del Camp. penale

Il _____
fatta scheda

Il Cancelliere

SENTENZA

in data 21/12/74

depositata in cancelleria

il 21/1/75

Il Cancelliere



cidere i pesci e gli altri animali acquatici;

b) della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 674 del C.P. per avere, in concorso fra di loro e nelle predette qualità, con pluralità di azioni esecutive del medesimo disegno, immesso nelle acque dei corsi di cui al capo a) sostanze di scarico atte ad offendere, irritare e molestare persone.

In Torviscosa, in epoca precedente e successiva al 2.3.1973.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue orali conclusioni, i difensori e gli imputati che per primi ed ultimi ebbero la parola

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il complesso industriale S.N.I.A. di Torviscosa costituisce una concentrazione di stabilimenti industriali fra di loro coordinati ed interdipendenti per la produzione di cellulosa, carta e pasta semichimica, soda-cloro e caprolattame. Le varie linee produttive coesistono in un'unità spaziale di dimensioni relativamente ridotte in relazione alla complessità ed articolazione dei processi operativi.

A tale complessità produttiva corrisponde inevitabilmente una pluralità di effluenti che le numerose analisi operate sui prelievi a varie riprese effettuati hanno evidenziato nel loro carattere, fortemente inquinante. Lo stabilimento cellulosa produce cellulosa tessile (dissolving) e pasta per carta. La materia prima è tratta dal legno, di cui costituisce una delle componenti. Per ricavarla si rende necessaria la "cottura" del legno stesso, mediante processi chimici che implicano l'utilizzazione di un liscivio. A Torviscosa si opera con il bisolfito di calcio, ottenuto mediante reazione di anidride solforosa con carbonato di calcio in presenza d'acqua, che determina un'azione selettiva sulla lignina, liberando la cellulosa (delignificazione dei chips o frammenti di tronchi già scortecciati) che viene successivamente lavata, filtrata dagli incotti e dai fasci di fibra mediante i c.d. vibrovagli, liberata dalle residue incrostazioni, sbiancata con ulteriori procedimenti chimici, ancora purificata da residui di calcio, disidratata e finalmente essiccata, pronta per la commercializzazione. Appare evidente che l'articolazione del processo produttivo comporta una notevolissima quantità di effluenti, buona parte dei quali veniva scaricata in fogna (ligninsolfonati, acidi organici, zuccheri, fibre, sostanze coloranti,

resinati).

Nello stabilimento semichimica e carta il legno viene vaporizzato, cotto e ridotto in pasta, successivamente raffinata, lavata e messa in foglio. Dalla lavorazione residuano effluenti (soprattutto fibre sospese, ligninsolfonati, acidi resinici ed acidi organici) che non vengono recuperati per essere concentrati unitamente al liscivio proveniente dalla cottura dell'impianto cellulosa, in quanto/semichimica viene usata utilizzata la base sodio anziché la base calcio impiegata nel primo. In ogni caso buona parte della fibra residua è utilizzata per la cartiera, che produce soprattutto carta per ondulatori, realizzando così uno dei riciclaggi operanti all'interno del complesso S.N.I.A.

La produzione soda-cloro è attuata mediante elettrolisi del cloruro di sodio, da cui vengono ricavati soda caustica, cloro gas ed idrogeno. Vengono altresì ottenuti, mediante lavorazioni ausiliarie, acido cloridrico ed ipoclorito di sodio. L'effluente di tale processo produttivo può presentare tracce di mercurio, minerale pericolosissimo per la salute umana, in quanto ^{pro} concentrarsi in organismi acquatici destinati all'alimentazione.

Il caprolattame (monomero per la sintesi del Nylon 6 di ampia utilizzazione nel campo delle fibre tessili) è prodotto mediante l'ossidazione del toluolo od acido benzoico, successivamente idrogenato (mercè utilizzazione dell'idrogeno del soda-cloro). Ottenuto l'acido esaidrobenzoico, esso viene miscelato con oleum (acido solforico con anidride solforica libera) e acido nitrosolforico; dal processo si ricava il "lattame", neutralizzato con ammoniaca, e si ottengono così il solfato ammonico ed il caprolattame grezzo che viene infine purificato mediante estrazione con toluolo. Il processo implica l'utilizzazione di numerose sostanze chimiche, da cui residuano sostanze varie: a) una massa pecciosa nera insolubile in acqua, residuo della distillazione del benzoico, che viene accumulata in fosse e di tanto in tanto bruciata; b) una soluzione acquosa con il 20% di solidi, fortemente alcalina.

La succinta descrizione che precede si rendeva necessaria per una **percezione** sufficientemente aderente alla realtà delle dimensioni e delle particolari tecnologie utilizzate dal complesso S.N.I.A., che mediamente produce nell'anno circa 110.000. = tonnellate di cellulosa,

30.000 tonnellate di pasta semichimica, 68.000 tonn. di soda caustica, 60.000 tonn. di cloro, 30.000 tonn. di acido cloridrico, 40.000 tonn. di sodio ipoclorito, 16.000 tonn. di caprolattame e 60.000 tonn. di solfato ammonico, all'uopo impiegando circa 1.500 unità lavorative per la lavorazione diretta ed altre numerose per le attività complementari ed indotte.

Il procedimento penale a carico degli odierni prevenuti e del defunto ingegner Brunetti trasse origine da diversi esposti proposti da privati, l'uno dei quali a firma di numerosi pescatori del Mandamento. Si dispose un primo sopralluogo con l'assistenza del N.A.S. e del perito nominato dr. Barbinà, del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi di Udine-Reparto Chimico. Le risultanze delle analisi prontamente effettuate sui numerosissimi campioni prelevati confermarono la disastrosa e impressione riportata a seguito del contatto diretto. Le acque dell'Ausa, provenienti da Cervignano, passabilmente limpide a monte della confluenza del canale Banduzzi, che convoglia i liquami di scarico provenienti dalla darsena S.N.I.A., assumevano improvvisamente una colorazione torbida e scura. Colpiva l'osservatore un acre odore che si stemperava solo apprezzabilmente a valle, in prossimità della foce, e l'esistenza, sulle sponde del corso d'acqua, di una sparuta vegetazione asfittica. Non era nemmeno intuibile, nel fiume inquinato, la presenza di una vita acquatica; potevano notarsi soltanto alghe innaturali, di colore marrone, né il fondo poteva essere ispezionato, a causa della torbidità. Il primo elaborato peritale poneva in rilievo il notevole inquinamento dell'acqua, la cui torbidità impediva l'attraversamento della luce solare con conseguente grave pregiudizio per qualsiasi forma di vita, sia animale che vegetale. La schiumosità alterava inoltre il meccanismo naturale di scambio di ossigeno aria-acqua, rallentando e vanificando il processo biologico di autodepurazione. Il caratteristico colore marrone andava ascritto alla grande quantità di solidi sospesi, mentre la presenza di anidride solforosa, libera o combinata, costituiva un ulteriore fattore pregiudizievole, in quanto sottraeva ulteriore ossigeno ad un habitat che già ne risultava drammaticamente carente. Detti rilievi, confermati puntualmente in esito ai successivi prelievi operati in seguito nel rispetto delle norme di pro-

dura dopo l'individuazione degli imputati, si completavano con la precisazione di alcuni dati analitici estremamente eloquenti, alcuni dei quali sono qui di seguito riportati a titolo esemplificativo. A fronte degli standards di accettabilità per ~~effluenti~~ industriali in acque correnti fissati con C.M. n.105 del Ministro della Sanità dd.2/7/1973 (i cui dati vengono qui intermessi in parentesi) si registrò, qualche metro a valle della confluenza col Banduzzi, ad es. il 4/6/1973: odore acre (non deve essere causa di inconvenienti e/o molestie); colore bruno (non percettibile dopo diluzione 1:20); acidità 675 (norma 6/9); solidi sospesi mg/l 14.6 (8.0); BOD₅ 81 (40); mercurio 0.007 (0.01); COD 715 (120). Si registravano inoltre ligninsulfonati mg/l 54, anidride solforosa mg/l 19. Tali dati, correlati con le risultanze delle analisi dei prelievi a monte della confluenza col Banduzzi nonché con prelievi analoghi compiuti il 17/8/1973, essendo in funzione i soli stabilimenti soda-cloro e caprolattame consentirono di accertare: a) la evidente relazione eziologica degli scarichi - S.N.I.A. quali unici fattori inquinanti del fiume Ausa (non inquinato a monte della predetta confluenza); b) l'egemonia degli stabilimenti cellulosa, semi-chimica e carta nella determinazione dell'effetto predetto (quale unico ^{diretto} fattore potenzialmente allarmante si rinvennero il 17/8/1973 tracce di mercurio, residuo della linea produttiva soda-cloro, in proporzioni peraltro contenute nei limiti di accettabilità di cui alla citata circolare ministeriale). L'accertamento della materialità dei reati, peraltro clamorosamente evidenziabile anche per il meno sensibile degli spettatori, trovava puntuale riscontro nei dati analitici. L'immissione indiscriminata dei liquami provocava quindi gravissime alterazioni biologiche, fisiche e chimiche, con riferimento all'equilibrio ambientale, al ~~plankton~~ ^{plankton}, al ~~ben~~ ^{ben}tos, al ~~carico~~ ^{carico} biologico e, in genere, alla cosiddetta biomassa, intesa come quantità di materia vivente relativa ad una certa unità spaziale in una determinata unità temporale. In particolare la sottrazione di ossigeno all'ambiente, determinata dalla presenza di sostanze organiche sospese e depositate nonché dai processi di putrefazione, oltre all'elevato grado di torbidità, ostativo ~~alla~~ ^{alla} normale penetrazione dei raggi solari, ed al consueto svolgersi della funzione clorofilliana, hanno causato, sostanzialmente, la scomparsa della fauna ittica nel tratto di Ausa esaminato. Indubitabile inoltre la capa-

cià imbrattante del liquame e il suo caratteristico odore acre, penetrante, fonte di molestia per chi transiti nei luoghi.

Tali accertamenti non sono stati in alcun modo revocati in dubbio. Di fronte all'evidenza, è stata cura della S.N.I.A. a comunicazioni giudiziarie ^{avvenute} rivolgersi ad una autorità nel campo dell'ecologia, dell'igiene e della difesa ambientale, il prof. Luigi Maiori, dell'Università di Trieste, il quale ha elaborato una serie di rimedi, alcuni operativi, alcuni ancora sperimentali, al fine di riportare a livelli accettabili la valenza inquinante degli effluenti.

Al primitivo dibattimento dell'8/5/1974 questo Pretore ha ritenuto opportuno, sulla scorta di quanto emerso, disporre un ulteriore accertamento peritale, questa volta sotto un duplice profilo: ricognizione e descrizione dei nuovi impianti installati all'interno dello stabilimento SNIA, con indicazione delle difficoltà da superare e del grado di efficacia dei medesimi - eventuale riscontro di un 'apprezzabile diminuzione del tasso d'inquinamento. Tale supplemento d'indagine si appalesava opportuno ai fini della declaratoria di responsabilità degli odierni prevenuti. Era infatti emerso che la Società era fornita di regolare autorizzazione allo scarico (decreto prefettizio dd. 7/1/1953), modificato il 13/3/1953 nel senso che l'autorizzazione medesima doveva intendersi subordinata ad alcuni ritocchi all'impianto di decantazione, regolarmente effettuati. Con l'entrata in vigore della legislazione regionale (L.R. 12/5/1971 n.19; Regolamento d'esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Giunta (16/11/1972 n.04003/Pres. n.181 della serie di decreti, in B.U. n.3 del 22/1/1973) era stata altresì cura della S.N.I.A. inoltrare domanda di revisione dell'autorizzazione agli scarichi, corredata dagli allegati richiesti dall'art.39 secondo le formalità e nel rispetto dei termini di cui agli artt. 40 e 41 del predetto decreto. Il Presidente della Regione, con nota (dimessa in questi atti) dd. 17/4/1974, allegando la necessità di approfondimenti, notiziava l'interlocutrice che gli organi amministrativi non erano ancora in grado di porre le norme generali sulle caratteristiche minimali delle acque di rifiuto industriale cui le industrie già operanti avrebbero dovuto attenersi, auspicando una soluzione entro il mese successivo. A tutt'oggi (dicembre 1974) nulla è stato deciso, almeno ufficialmente,

in tal senso.

Dette circostanze imponevano doverosamente ulteriori accertamenti ai fini della sussistenza o meno dell'elemento psicologico.

Orbene, è stato accertato che: a) è stato allestito un impianto per il recupero delle fibre in sospensione dell'effluente, che ha consentito una riduzione dei solidi sospesi con il riciclaggio di alcuni scarti; b) si è approntato un impianto sperimentale di vastissime dimensioni per l'abbattimento del colore e conseguente drastica ^{riduzione} nel del BOD₅ ^{in un processo di clorazione} e ^{mobilitazione}, con costi di esercizio elevatissimi a causa delle notevolmente ^{ingenti} quantità di cloro utilizzate e l'aumento dei costi di esercizio (il cloro stesso è aumentato in pochi mesi da 16 a 50 Lire al Kg); c) si è predisposto il recupero delle sostanze organiche del liscivio di cottura, trasformando il processo dalla base bisolfito di calcio a quella di bisolfito di ammonio; l'innovazione non è ancora operante attesa la previa necessità di sostituzione dei bollitori, attualmente in lamiera di ferro con rivestimento ceramico, con altri in speciale acciaio inox; d) si è avviata alla combustione una notevole quantità di residui, in precedenza scaricati in fogna. La spesa totale preventivata si aggira intorno ai 15 miliardi di Lire, ad impianti totalmente perfezionati, di cui una discreta parte risulta già erogata. L'ultima perizia del dr. Barbina ha, in definitiva, chiarito come non si possano ancora apprezzare evidenti riduzioni del tasso d'inquinamento, nel contempo accertando che, al momento, il solo stabilimento inquinante è quello per la lavorazione della cellulosa e ribadendo peraltro che il tasso di mercurio non aveva mai superato i limiti di tollerabilità. Il prof. Maiori, assunto come teste, ha confermato che l'unico modo per ridurlo è perfezionare l'impianto di chiariflocculazione ora sperimentale, con reali prospettive a medio termine per renderlo concretamente operativo.

Riassumendo, si potrà concludere: 1) a comunicazioni giudiziarie effettuate, la S.N.I.A. ha intrapreso un apprezzabile sforzo economico e tecnico per ricercare autonome soluzioni onde addivenire, entro termini ragionevoli, ad una concreta riduzione del tasso d'inquinamento; 2) nel frattempo nessun valido aiuto è giunto dalle autorità amministrative, non essendosi dato corso alle indicazioni previste nella vigente legislazione regionale, ed essendo ancora in gestazione in campo nazio-

nale un'organica disciplina della materia; 3) né utili indicazioni o aiuti sono intervenuti da parte di organi esecutivi: la citata circolare ministeriale indica valori - limite cui ^asi dovrà avvicinare gradualmente, ma non fornisce dettagli intorno ai tempi tecnici necessari, né distingue stabilimenti già da tempo operativi, e quindi necessariamente strutturati in maniera non aderente ai piuttosto recenti principi ecologici, e quelli di nuova installazione. Detti elementi dovranno essere doverosamente valutati. Nonostante il felice sforzo ermeneutico compiuto dalla giurisprudenza di merito (e recentemente consacrato in qualche pronuncia della S.C.) e per la ricerca di fattispecie penalmente rilevanti da addebitare ai dirigenti industriali, non potrà negarsi un certo impaccio applicativo generato dal forzoso adattamento di ipotesi di reato previste per tutt'altro genere di comportamenti. L'elaborazione giurisprudenziale consente di superare parecchie obiezioni ostative: così potremo ora tranquillamente affermare che l'art.6 del T.U. della pesca si applica a qualsiasi versamento inquinante in acque pubbliche, per qualsiasi fine operato, non ostandovi né la ~~sedes materiae~~ (invero all'art.9 si prevedono gli scarichi industriali) né alcun argomento sintattico o letterale, contemplando l'art.6 due distinte figure criminose, l'una a modalità esecutive prestabilite (pesca con dinamite, materie esplodenti ecc.) l'altra a forma libera. Potremo ancora affermare la peculiare natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, in quanto diretta alla tutela dell'acqua intesa come ambiente naturale in cui possa svilupparsi la vita animale, essendo così sufficiente all'integrazione la mera possibilità di danno al patrimonio ittico per l'attitudine delle materie inquinanti a provocarlo, indipendentemente all'effettivo, concreto nocimento (recentissimamente, Cass. Sez.I, 1/2/1974). Potremo ancora serenamente ribadire che l'autorizzazione allo scarico di rifiuti industriali nelle acque pubbliche concessa ex art.9 non può, di per sé sola, escludere, la responsabilità ex art. 6 qualora lo scarico contenga sostanze atte a stordire, intorpidire od uccidere i pesci e gli altri *animali* acquatici, valendo in ogni caso il principio che nessun provvedimento amministrativo può - di per sé - autorizzare la commissione di reati. Affermeremo inoltre che nessun valido argomento impedisce di considerare integra-

Art. 6 & 9

ti, nella specie, gli estremi della contravvenzione ex art. 674 E.P., la cui formulazione letterale si presta a ricomprendere qualsiasi ipotesi di versamento di cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone. Ma tali valutazioni peccherebbero per difetto se la indagine si limitasse a riscontrare, con l'applicabilità delle norme invocate, l'integrazione della materialità dei reati.

Invero la situazione psicologica degli imputati ante comunicazioni può ricondursi ad un generico stato di buona fede, in quanto alla prolungata tolleranza delle autorità era da aggiungersi il possesso di regolare autorizzazione. Da prima reazione della comunità, a mezzo delle sue, istituzioni, va quindi identificata nel concreto esercizio della azione penale. In questa fase, superata la convinzione della formale liceità degli scarichi in quanto, alla coscienza della valenza inquinante dei medesimi ed alla volontà di proseguire nel loro compimento non si affiancava più la coscienza di riposare sul placet amministrativo, subentrava la necessità di attivarsi per porre fine al pregiudizio. Orbene la S.N.I.A., posta nell'alternativa alquanto teorica di cessare ogni attività (con tutte le immaginabili implicazioni di ordine finanziario, economico e sociale), di tenere in non cale l'avvertimento giudiziario e di attivarsi per l'elaborazione di quegli strumenti che avrebbero consentito, in tempi ragionevoli, di ricondurre il tasso ad uno standard di accettabilità, ha scelto la terza via, obiettivamente apprezzabile. Le difficoltà inevitabili si sono immediatamente appalesate nella loro enorme complessità: la struttura produttiva non consentiva l'installazione sic et simpliciter di idonee apparecchiature, da acquistare e da porre semplicemente in opera in sito. Si apriva una fase delicata e complessa che comportava programmazioni, investimenti, sperimentazioni tecnico-scientifiche di notevole momento. Il dibattito è giunto allorché alla fase più che avanzata di sperimentazione corrispondeva solo parzialmente la concreta operatività dei cospicui accorgimenti adottati. Non sembra a questo Pretore rispondente a criteri di giustizia sostanziale addebitare al presidente della S.N.I.A., al direttore dello stabilimento di Torviscosa, e al direttore della linea cellulosa, sotto il profilo della propria personale penale responsabilità, le conseguenze dell'ine-

vitabile ritardo operativo. Dal punto di vista strettamente giuridico il problema sarà agevolmente ricondotto alla seppur discussa categoria dell'inesigibilità. In tal luce il comportamento tenuto dagli odierni prevenuti non consentiva, ragionevolmente, concreta alternativa né le considerevoli iniziative assunte, delle cui dimensioni si è voluto fare cenno nella parte che precede, vanno valutate negativamente solo perché in parte qua orientate al criterio di sopravvivenza industriale e produttiva.

Si dovrà quindi riconoscere, nei prevenuti, l'assenza di una volontà orientata alla sistematica violazione delle norme penali laboriosamente individuate, avuto altresì riferimento alla ormai invalsa carenza legislativa, alla situazione obiettiva determinata dalla annosa preesistenza di impianti concepiti ed attuati in epoca di totale insensibilità in ordine ai problemi ambientali, alla necessità di rispettare tempi tecnici ragionevoli per un graduale approccio agli standardizzati livelli di accettabilità.

Il Santamaria, il Fonda e il Nardi vanno quindi mandati assolti perché il fatto non costituisce reato; ,per il defunto ing. Brunetti la formula prescelta è la declaratoria di non doversi procedere per l'avvenuta morte del medesimo prima della presente pronunzia.

P.Q.M.

Il Pretore,

visto l'art.479 del C.P.P.

assolve

gli imputati Santamaria Luigi, Fonda Fabio e Nardi Franco dalle contravvenzioni in rubrica loro ascritte perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art.150 del C.P.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Brunetti Alessandro per la morte del medesimo intervenuta prima del presente provvedimento.
Cervignano, li 21.12.1974

Il Cancelliere

Il Pretore

Schirato
fu giudicato il 21/12/1975

A. Cancelliere
Schirato